



**COMUNICATO UFFICIALE N. 50**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 27/AA al n. 29/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Umberto CANFORA e della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO CANFORA, all'epoca dei fatti tesserato quale presidente della società A.S.D. Cortefranca, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. Cortefranca Calcio per la stagione sportiva 2021/2022:

non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 1) a) rinunciando a partecipare e/o comunque non partecipando al campionato Primavera;

non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 1) c) non partecipando a nessun torneo ufficiale organizzato dalla FIGC per le categorie di base (Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 12 Femminile);

non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) a.2) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di un allenatore in seconda della prima squadra;

non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) a.3) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri della prima squadra;

non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) c) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di un preparatore atletico della prima squadra;

A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti ascritti al proprio Presidente all'epoca dei fatti, Sig. Umberto Canfora;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto CANFORA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per il Sig. Umberto CANFORA e di € 26.000,00 (ventiseimila/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 619 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianangelo DEL LONGO, Antonello GIACOMIN, Alessandro MANENTE, Antonio MASET, Alberto ZAROS e della società A.S.D. SAN VENDEMIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANANGELO DEL LONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, segnatamente in ordine alle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021", per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di "Return to Play" necessaria per la ripresa dell'attività sportiva;

ANTONELLO GIACOMIN, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021", per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di "Return to Play" necessaria per la ripresa dell'attività sportiva;

ALESSANDRO MANENTE, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021", per avere consentito, o

comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di "Return to Play" necessaria per la ripresa dell'attività sportiva;

ANTONIO MASET, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. San Vendemiano Calcio, nonché "responsabile Covid" della società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021", per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di "Return to Play" necessaria per la ripresa dell'attività sportiva;

ALBERTO ZAROS, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 ... finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021", per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di "Return to Play" necessaria per la ripresa dell'attività sportiva;

ASD SAN VENDEMIANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Gianangelo Del Longo, Antonello Giacomini, Alessandro Manente, Antonio Maset ed Alberto Zaros, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello GIACOMINI, dal Sig. Alessandro MANENTE, dal Sig. Antonio MASET, dal Sig. Alberto ZAROS e dal Sig. Gianangelo DEL LONGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S. VENDEMIANO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Gianangelo DEL LONGO, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonello GIACOMIN, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Alessandro MANENTE, di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Antonio MASET, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alberto ZAROS e di € 300,00 (trecento) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CALCIO S. VENDEMIANO 1966;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. CAMPO LIGURE IL BORGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D CAMPO LIGURE IL BORGO, a titolo di responsabilità per il comportamento dei propri sostenitori ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi, al 37° minuto del primo tempo nel corso della gara ASD San Teodoro Ketzmaja - ASD Campo Ligure il Borgo del 19.2.2022, scandito più volte il verso della scimmia con significato discriminatorio all'indirizzo del giocatore Sig. Boniface Ken Anam, schierato nella squadra della ASD San Teodoro Ketzmaja, dopo che lo stesso aveva segnato una rete.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo Parodi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAMPO LIGURE IL BORGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CAMPO LIGURE IL BORGO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina